CAMERA DEI DEPUTATI N. 1306-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1977 (*Stampato n. 381*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 marzo 1977

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975

Presentata alla Presidenza il 26 aprile 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo il trattato di pace con la Jugoslavia del 10 febbraio 1947, il 18 luglio 1957 si addivenne ad una intesa fra le due parti perché venisse garantito il rifornimento idrico di Gorizia attraverso le due fonti di Fontefredda e Moncorona situate l'una e l'altra nel territorio ceduto alla Jugoslavia; si trattava di circa 4.5 milioni di metri cubi corrispondenti alle necessità annue di Gorizia.

Nei termini previsti, la Jugoslavia denunciava l'accordo con decorrenza 15 settembre 1975 rilevando che il prezzo convenuto non era più adeguato, che la fonte di Fontefredda si era esaurita e quella di Moncorona era necessaria per la città di Nova Gorica in continua espansione.

L'Italia ha accettato la richiesta di rivedere il prezzo, portandolo da 13 a 27 lire mentre ha rifiutato la richiesta di riduzio-

ne del quantitativo di acqua fornito a Gorizia.

L'attuale disegno di legge al nostro esame regola la materia fino al 31 dicembre 1976: nel frattempo è stato ratificato il trattato di Osimo il quale all'articolo 2 della parte economica prevede la istituzione di una Commissione mista permanente per l'idroeconomia incaricata di studiare tutti i problemi connessi, ivi compreso quello del rifornimento idrico di Gorizia.

Vi è stata assicurazione da parte Jugoslava che l'accordo realizzato a Nova Gorica il 21 novembre 1976 continuerà ad avere valore e che la materia sarà trattata dalla Commissione idroeconomica.

È quindi da prevedersi un ulteriore accordo che regoli la questione dal 31 dicembre 1976 alla data dell'accordo che verrà trovato in sede di Commissione.

Intanto è naturale approvare il disegno di legge al nostro esame già approvato dal Senato con una modifica richiesta da quella Commissione bilancio per passare l'onere che è a carico dello Stato sul bilancio 1977 invece che 1976.

SALVI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3 si provvederà a carico del capitolo n. 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.	*Identico.*